

negoziato futuro. Credo che si provvederebbe all'interesse pubblico da una parte, dall'altra si eviterebbe questo inconveniente.

Se ho invocato l'esempio antico, l'ho invocato per massima e non altrimenti.

STARA gli risponde che v'era una profonda e sottile ragione. Sotto Amedeo III non si poteva sopprimere la compagnia di Gesù con quella ferma e risoluta volontà, con che ora si sopprime da noi. Pure, obbedendo alla necessità imposta da pressochè tutti i Re d'Europa, si accarezzava il pensiero di vederla risorgere in progresso di tempo; perciò i suoi beni non erano devoluti all'amministrazione dello Stato, ma a quella dell'economato, onde più facilmente si potessero poi restituire ai reduci gesuiti.

MICHELINI G. B. Credo che l'argomento da me testè addotto valga a dimostrare che i Governi hanno diritto sui beni ecclesiastici, o per lo meno su quelli delle corporazioni incaricate dell'istruzione, senza essere tenuti a ricorrere a Governi stranieri. Tuttavia, ammesso per incontrastabile il diritto del Governo, quanto alla deferenza che si voglia avere alla Santa Sede, si deve, secondo me, lasciare al Ministero, forte del diritto sancito dalla Camera, il potere di operare con maggior energia nelle trattative che avrà ad intavolare colla Santa Sede a questo riguardo. (Gazz. P.)

GALVAGNO non vuole sopprimere tutto l'articolo, ma nè anco accettarlo per intero, riconoscendo volentieri la opportunità e necessità dei due primi paragrafi, ma non quella eziandio del terzo. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento del deputato Costa di Beauregard.

(È rigettato).

Legge quindi l'emendamento del deputato Albini così concepito: (veggasi al fine della seduta pag. 396) e gli dà la parola per lo svolgimento. (Verb.)

ALBINI. Se la questione non versasse che intorno ai beni dei gesuiti, io non farei alcuna difficoltà per le ragioni che ho accennate poc'anzi. Il mio emendamento concerne principalmente i beni delle altre corporazioni religiose, che vogliamo escludere dallo Stato; queste corporazioni mi paiono indubitatamente ecclesiastiche e per conseguenza sono pure ecclesiastici i beni ad esse appartenenti. Diffatti, secondo l'art. 433 del Codice civile, si dichiarano beni della chiesa quelli che appartengono ai benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici. Il Codice civile, all'art. 436, stabilisce parimenti che i beni ecclesiastici sono retti in quanto all'amministrazione e all'alienazione, colle regole che sono loro proprie.

La nostra legislazione adunque riconosce l'autorità delle leggi della chiesa in quanto all'uso e alla destinazione dei beni ecclesiastici, ciò che non deroga punto ai diritti della potestà civile. Tale autorità venne pure costantemente riconosciuta nel nostro diritto pubblico ecclesiastico esterno.

Consultando la pratica finora osservata, noi vediamo che ogniquale volta si trattò dell'alienazione di beni ecclesiastici, sia per la soppressione di corporazioni religiose, sia per sopperire ai bisogni dello Stato, il Governo procedette sempre d'accordo colla Santa Sede. Ciò avvenne nel 1747 quando ferveva la guerra contro Francia e Spagna, ciò avvenne nel 1782, ciò avvenne quattro altre volte dal 1794 al 1707. Lo stesso avvenne nel 1815. I brevi intorno a queste successive alienazioni di beni ecclesiastici trovansi nella collezione dei trattati pubblici della R. Casa di Savoia.

Il mio emendamento adunque attende a conciliare le disposizioni coi principii del nostro diritto civile e pubblico, e colla pratica finora costantemente osservata: dalla quale non

avvi ragione di recedere sotto il Governo costituzionale in un caso identico a quelli or ora accennati. Insomma abbiamo due mezzi per giungere allo stesso scopo, uno aspro, violento, illegittimo, che può turbare le coscienze, e un mezzo pacifico, equo, che tranquillizza le coscienze.

Per qual motivo, anzichè il secondo mezzo, sceglieremo il primo? Si è citata l'autorità dell'Assemblea costituente di Francia. Non credo sia progresso il ritornare alle idee dell'89. Per altro è noto che nel concordato del 1801 tra il Governo francese e la Santa Sede, questa ratificò le alienazioni de' beni ecclesiastici. Il che dimostra la necessità che eravi del consenso anteriore. Saremo noi meno rispettivi di quello sia stato un popolo che usciva da una violenta rivoluzione? Ci metteremo noi nelle attuali circostanze in opposizione colla Santa Sede! Oltre a ciò, non conviene dissimularcelo, o signori, la legge che discutiamo ha del duro e dell'aspro, ci susciterà contro dei nemici occulti e palesi. Il mezzo per temperare la trista impressione che potrà produrre questa legge si è d'interporre il nome e l'autorità del Sommo Pontefice. L'assenso della Santa Sede farà altresì che scrupoli di coscienza allontanino molti dal concorrere all'acquisto dei detti beni.

Rappresentanti d'un popolo cattolico facciamo conoscere che se ragioni politiche c'inducono a sopprimere alcune determinate corporazioni religiose, sappiamo rispettare le ragioni della chiesa, sappiamo procedere coi riguardi dovuti al Supremo Gerarca, e mantenere tra l'autorità temporale e la spirituale quell'armonia ch'è uno dei fondamenti precipui della tranquillità pubblica e dell'ordine sociale. (Gazz. P.) (L'emendamento del deputato Albini è appoggiato).

IL PRESIDENTE per rendere più chiara e agevole la discussione dei tre periodi che lo compongono, fa tre parti distinte, e presenta la prima. Annunzia poi che il deputato Martinet propone su questa il seguente sotto-emendamento:

Sopprimere le parole: *A qualunque titolo posseduti*, e surrogarvi queste: *posseduti a titolo di proprietà*. (Verb.)

MARTINET. Messieurs, je comprends sans difficulté que tout ce qui a été en rapport avec les jésuites doit être considéré comme souillé par leur pernicieux contact, et en conséquence soumis à une adjudication nécessaire en faveur de l'État et dans l'intérêt public. Mais cette juste réprobation qui s'attache à la fameuse compagnie ne doit pas nous conduire à une criante injustice envers les personnes et les corps moraux dont les relations avec les jésuites ont été involontaires et forcées à adjuger à l'État des biens dont les jésuites n'avaient que l'administration et la jouissance temporaires, mais dont la propriété ne leur a jamais été attribuée, et n'a cessé d'appartenir à autrui. C'est cependant une telle injustice que vous commettriez, si vous adoptiez tel qu'il est et sans variation l'article 3 du projet de loi qui est sous nos yeux.

En effet cet article dit: *tutti i beni e ragioni di qualsivoglia sorta da dette corporazioni a qualsivoglia titolo posseduti*. Ces derniers mots ont une portée et une signification si étendues, qu'ils enveloppent dans l'adjudication désirée non-seulement tous les biens quelconques que les jésuites possédaient à titre de propriété, mais encore, et sans doute contre notre volonté, et par une éclatante violation du droit des tiers tous les biens qu'ils pouvaient posséder à titre précaire, d'usufruit, de location, de simple usage, d'administration et autres semblables; de sorte que la loi que l'on vous propose attribuerait à l'État, sur ces biens, des droits illimités, tandis que ceux des jésuites étaient tout-à-fait restreints.

Pour plus ample démonstration je ferai l'application de ces observations à un cas particulier, qui a rapport au collège d'Aoste.